



COMUNE DI CETRARO

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.7 del 18 febbraio 1999, ritenuta immune da vizi dal Co.Re.Co. – Sez. decentrata di Cosenza nella seduta del 3.3.1999 con n.322.
Modificato con deliberazione del C.C. n.54 del 21.12.2001 e n.15 del 5.5.2007.

INDICE

CAPITOLO PRIMO	
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO	3
Art. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto.	
Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse	3
Art. 2 - Costruzione della rete idrica	3
Art. 3 - Proprietà delle tubazioni	4
Art. 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti	4
Art. 5 - Interruzione del servizio di erogazione	4
Art. 6 - Priorità nella concessione delle utenze	4
Art. 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere	5
Art. 8 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione	5
Art. 9 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza	5
Art.10 - Distribuzione dell'acqua	5
CAPITOLO SECONDO	
FORNITURE PER USO PUBBLICO	6
Art. 11 - Definizione di impianti per uso pubblico	6
Art. 12 - Uso delle fontanelle pubbliche	6
Art. 13 - Vasche e cisterne pubbliche	6
Art. 14 - Prese d'acqua per scopi particolari	6
CAPITOLO TERZO	
FORNITURE AD USO PRIVATO	7
Art. 15 - Definizione delle utenze private	7
Art. 16 - Forniture su strade canalizzate o prive di rete	7
Art. 17 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari	8
Art. 18 - Soggetti ammessi alla fornitura	8
Art. 19 - Richiesta di allacciamento	8
Art. 20 - Oneri di allacciamento - Cauzioni - Noli - Canoni - Spese contrattuali	9
Art. 21 - Modalità di somministrazione	9
Art. 22 - Accertamento dei consumi	9
Art. 23 - Uso bocche d'incendio private	10
Art. 24 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi	10
Art. 25 - Distacco di alloggi allacciati ad unica presa	10
Art. 26 - Ampliamento della concessione	10
Art. 27 - Collegamenti private all'interno delle proprietà	11
Art. 28 - Collegamenti di impianti ed apparecchi	11
Art. 29 - Impianti di pompaggio	11
Art. 30 - Serbatoi	12
Art. 31 - Tipo e calibro dei contatori	12
Art. 32 - Posizione dei contatori	12
Art. 33 - Contatori in fabbricati con più utenze	13

Art. 34 - Custodia dei contatori	13
Art. 35 - Incuria e manutenzione del contatore	13
Art. 36 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente	14
Art. 37 - Difettosa o mancata misurazione dei consumi	14
Art. 38 - Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto	15
CAPITOLO QUINTO	
CONTRATTI DI FORNITURA	15
Art. 39 - Titolarità della concessione	15
Art. 40 - Contratto di utenza	15
Art. 41 - Forniture provvisorie	16
Art. 42 - Durata dei contratti di fornitura	13
Art. 43 - Uso dell'acqua	13
CAPITOLO SESTO	
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI	14
Art. 44 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori	14
Art. 45 - Tariffe acqua - Ruoli di riscossione	14
Art. 46 - Tariffe per bocche antincendio private	15
Art. 47 - Sospensione della fornitura per morosità	15
Art. 48 - Risoluzione di diritto delle concessioni	15
Art. 49 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione	15
Art. 50 - Portata garantita	16
Art. 51 - Perdite, danni, responsabilità	16
Art. 52 - Manomissioni alle condutture	16
Art. 53 - Variazione delle tariffe e del Regolamento	16
Art. 54 - Azioni giudiziarie	17
CAPITOLO SETTIMO	
DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 55 – Penalità	17
Art. 56 - Validità della fatturazione	17
Art. 57 - Regolamento come normativa contrattuale	17
Art. 58 - Tasse ed imposte	18
Art. 59 - Applicabilità del diritto comune	18
Art. 60 - Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali	18
Allegato “A” – Diritti di allacciamento	19
Allegato “B” – Tariffe di vendita del servizio	20
Allegato “C” – Diritti diversi	21

CAPITOLO PRIMO
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Assunzione del servizio del pubblico acquedotto

Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse

1. Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione comunale.

2. Il servizio verrà condotto in economia, anche mediante prestazioni d'opera di artigiani locali.

3. L'Amministrazione potrà stabilire, con apposita deliberazione, diversa forma di conduzione.

4. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno (art.7 e art.17 legge 10 maggio 1976, n.319, così come modificata con l'art.3 della legge 23-4-1981, n. 153).

Art. 2

Costruzione della rete idrica

1. La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

2. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

3. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, del richiedente su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale.

4. Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.

5. Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

6. In questo caso l'Amministrazione rimborserà al/agli interessati le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione su consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va il rimborso.

Art. 3

Proprietà delle tubazioni

1. Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 4

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà del personale dipendente o di personale straordinario, limitatamente alle opere insistenti su suolo pubblico.

2. Le reti di allacciamento insistenti su suolo privato, ancorché prima del contatore, dovranno essere riparate e mantenute dai privati proprietari.

3. In caso di reti di allacciamento obsolete e non più efficienti, le stesse dovranno essere sostituite a carico dell'utente.

Art. 5

Interruzione del servizio di erogazione

1. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

2. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

Art. 6

Priorità nella concessione delle utenze

1. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.

2. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 7

Danni alle condotte e tubazioni in genere

1. Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

2. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 100% per spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.

Art. 8

Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

1. E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

2. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

Art. 9

Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

1. L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.

2. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

3. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi (A.I.C.).

4. Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 10

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
- b) mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO
FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 11

Definizione di impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
 - b) le bocche di inaffiamento di strade e giardini comunali;
 - c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
 - d) gli impianti per pubblici lavatoi;
 - e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
 - f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 12

Uso delle fontanelle pubbliche

1. L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.
2. E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.
3. E' vietato:
 - a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
 - b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 13

Vasche e cisterne pubbliche

1. E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.
2. E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.
3. Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino a lire 1.000.000 - salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

Art. 14

Prese d'acqua per scopi particolari

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
 - a) bocche antincendio;
 - b) bocche per l'inaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature

e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

2. Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione a sensi dell'art.106 della legge comunale e provinciale.

CAPITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 15

Definizione delle utenze private

1. Sono considerate utenze private:
 - quelle per uso domestico;
 - quelle per uso di comunità non commerciali;
 - quelle per usi industriali;
 - quelle per uso zootecnico;
 - quelle per uso extra domestico.

Art. 16

Forniture su strade canalizzate o prive di rete

2. L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.

3. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno precedenza sugli altri allacciamenti.

4. Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione comunale, salvo il disposto dell'art. 2, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un parziale contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

5. L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna nuova utenza, sarà commisurata al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

6. Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo ed i recuperi di cui al richiamato art. 2.

Art. 17

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari

1. Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico familiare, è in facoltà dell'ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'ente stesso valutare insindacabilmente.

2. Nessun diritto, rivalsa e pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario.

Art. 18

Soggetti ammessi alla fornitura

1. La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.

2. Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

3. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 19

Richiesta di allacciamento

1. Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unitamente (art. 45, L. 47/85) ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4/1/68, n. 15 indicante gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art.13 della L.28.2.1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35.

2. Dalla suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà, eventualmente, risultare che l'opera è stata edificata anteriormente al 30/1/77.

3. Se usufruisca già del pubblico servizio, in sostituzione il richiedente produrrà copia di una fattura emessa dall'azienda erogante del servizio o di un documento dal quale risulti che l'opera già fruisce del pubblico servizio.

4. La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari. Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore questi dovrà essere regolarmente autorizzato.

5. In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.

6. L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di usabilità.

7. La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed'impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

8. L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

Art. 20

Oneri di allacciamento - Cauzioni - Noli - Canoni - Spese contrattuali

1. Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:

- 1) un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Amministrazione per i lavori di posa della tubazione dalla rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore o per la bocca d'incendio;
- 2) un diritto fisso di allacciamento prefissato (all. A);
- 3) possibilità di esecuzione dei lavori da parte del privato sotto la diretta sorveglianza ed indicazione dell'U.T.C.;
- 4) un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero spese stampati di cui all'allegato C;

2. Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di contratto.

3. Un importo fissato dalla tariffa in vigore, quale nolo del contatore comprendente la manutenzione dello stesso e un importo quale canone per idrante antincendio (all. B) saranno riscossi periodicamente con l'importo dei consumi.

Art.21*

Modalità di somministrazione

1. La somministrazione dell'acqua è effettuata esclusivamente a consumo, verificabile attraverso lettura dei contatori.

Art. 22

Accertamento dei consumi

1. La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annuale.

2. Il Comune ha la facoltà di far eseguire più letture e di procedere ad accertamenti straordinari quando lo ritenga necessario.

3. E' in facoltà dell'Amministrazione fissare acconti sul consumo medio dei periodi

* Così modificato con deliberazione C.C. n.16 del 10.06.2010

precedenti, salvo conguaglio dopo avvenuta lettura annuale.

4. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, quando è impossibile effettuare la lettura, all'addebito di un consumo presunto, fermo restando il conguaglio alla lettura successiva.

Art. 23

Uso bocche d'incendio private

1. Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

2. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al Comune nel tempo più breve, ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso su accennato.

Art. 24

Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

1. Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

2. Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese del proprietario o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio.

3. I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.

4. L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale.

Art. 25

Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

1. In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

2. Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art. 26

Ampliamento dalla concessione

1. L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione.

Art. 27

Collegamenti privati all'interno delle proprietà

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal pianoterra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

3. Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

4. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

5. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

6. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 28

Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi., tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

2. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola "di non ritorno".

3. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte cori rubinetti a galleggiante.

4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

5. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 29

Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

2. È assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

3. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 30

Serbatoi

1. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

2. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo. Non potrà essere inoltre di capacità superiore a mc. 2.

CAPITOLO QUARTO

MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 31

Tipo e calibro dei contatori

1. I contatori sono di proprietà del Comune. Gli utenti ne sono consegnatari e sono, pertanto, responsabili dell'integrità dei sigilli apposti e di qualunque manomissioni o danni.
2. Allorquando si effettuano nuovi allacciamenti o vengono disposte delle sostituzioni, i contatori vengono forniti dagli utenti, secondo la tipologia indicata dal Comune, e la spesa sostenuta sarà rimborsata, a conguaglio, nella prima cartella di pagamento.
3. Tutte le necessarie spese faranno invece totalmente carico all'utente nel caso in cui sia lo stesso a richiederne la sostituzione.

Art. 32

Posizione dei contatori

1. I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.

2. Dopo del contatore sarà collocato, a spese del utente, un rubinetto di arresto.

3. Di norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

4. Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di

³ 1) articolo così modificato con Delibera C.C. n.54 del 21.12.2001

garanzia apposto dal servizio acquedotto.

5. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

6. Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 33

Contatori in fabbricati con più utenze

1. Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.
2. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro.

Art. 34

Custodia dei contatori

1. L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

2. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

Art. 35

Incuria e manutenzione del contatore

1. Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente che, per casi più gravi, potrà essere sospeso dall'utenza.

Art. 36

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

1. A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.

2. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova dei contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

3. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica (All. C).

Art. 37⁴

⁴ Così modificato con deliberazione del C.C. n.15 del 5.5.2007

Difettosa o mancata misurazione dei consumi

1. Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato a quello medio dei consumi precedenti.
2. Nei casi di manomissione dei contatori, o quando manca ogni riferimento a consumi precedenti, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 38

Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

1. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente, da calcolare di volta in volta dall'ufficio competente.

CAPITOLO QUINTO

CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 39

Titolarità della concessione

1. Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.
2. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.
3. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto a fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 40

Contratto di utenza

1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.
2. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18:
 - a) *per le nuove utenze*: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio;
 - b) *per le vecchie utenze (subingresso)*: in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
3. Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la

piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate.

Art. 41

Forniture provvisorie

1. A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.
2. Tali forniture verranno concesse compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di un anno, a condizioni, se non si tratta fatto occasionale:
 - che sia posto in opera anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;
 - che sia versato un anticipo pari al presunto importo del consumo per l'intero conguaglio a fornitura conclusa;
 - che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
 - che siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature ed i materiali impiegati.
3. Tutto il materiale resta di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 42

Durata dei contratti di fornitura

1. I contratti di fornitura salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
2. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà effetto solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.
3. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 42 bis ⁵

Trapassi

1. I contratti di concessione d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario sarà sempre responsabile verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto, qualora i nuovi proprietari o usufruttuari non assumano detti obblighi.
2. In qualunque caso di trasferimento dell'immobile provvisto d'acqua il proprietario e/o il subentrante dovranno dare comunicazione all'ente della lettura del contatore alla data del trasferimento a pena di sospensione della fornitura.
3. Sino al momento della notifica il vecchio ed il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento della somme arretrate.
4. La voltura dell'utenza comporta la stipula di un nuovo contratto.

⁵ Articolo aggiunto con deliberazione del C.C. n.15 del 5.5.2007.

Art. 43

Uso dell'acqua

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cedere a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO SESTO

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 44

Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

1. I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo in qualunque periodo dell'anno.
2. Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.
3. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.
4. Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.
5. L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura.

Art. 45

Tariffe acqua - Ruoli di riscossione

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:
 - a) **USO DOMESTICO E COMMERCIALE** - Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione e per gli altri ordinari impieghi domestici e commerciali. È escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all'uso domestico familiare in senso stretto.
 - b) **USO DI COMUNITÀ NON COMMERCIALI** - È l'uso dell'acqua per soddisfare esigenze assimilabili a quelle domestiche di un gruppo di persone raggruppate in comunità. Ai fini della attribuzione dei consumi alle diverse fasce tariffarie viene attribuita una concessione ogni cinque persone che vi risiedono abitualmente. È fatto obbligo all'utente comunicare le variazioni della

composizione numerica della comunità. Non si provvede al calcolo dei consumi già fatturati. A titolo puramente esemplificativo, sono comunità: i ricoveri, gli ospedali, i collegi pubblici o religiosi. Non appartengono a questa categoria le scuole, sia pubbliche che private.

c) USI INDUSTRIALI, PER ATTIVITÀ ARTIGIANALI E TURISTICO-RICETTIVE - È quella destinata ad usi industriali, per attività artigianali e turistico-ricettive.

d) USO ZOOTECNICO: è l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali.

e) USO EXTRA DOMESTICO - È l'acqua destinata ad usi diversi di quelli indicati ai punti a) e b).

2. Gli usi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) sono consentiti solo se compatibili con l'uso domestico, secondo le valutazioni del responsabile del servizio acquedotto.

3. Le tariffe di vendita dell'acqua vengono stabilite e modificate periodicamente in conformità ai parametri, ai criteri ed ai limiti stabiliti dal CIPE.

4. La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui al R.D. 14/4/1910, n.639.

Art. 46

Tariffe per bocche antincendio private

1. Per ciascuna bocca da incendio l'utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo dell'acqua segnata dal contatore.

2. La misura del canone è fissata nell'allegato "B" del presente Regolamento.

Art.47*

Sospensione della fornitura per morosità

1. Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nei termini di scadenza indicati sulle stesse.

2. Trascorsi inutilmente tali termini, l'Amministrazione comunale provvederà all'invio di un sollecito di pagamento, con maggiorazione dovuta ad interessi di mora, diritti e bolli.

3. Ove l'utente non provveda al saldo del debito, il Comune inizierà le procedure per la riscossione coatta delle somme di cui ha titolo, riservandosi, nel caso di ulteriore insolvenza da parte dell'utente, di provvedere alla interruzione del servizio stesso, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 48

Risoluzione di diritto delle concessioni

1. La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 49

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

* Così modificato con deliberazione C.C. n.16 del 10.06.2010

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.
2. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
3. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.
4. Sono comunque a carico dell'utente, in base a preventivo, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 50

Portata garantita

1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.
2. Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 51

Perdite, danni, responsabilità

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
2. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
3. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 52

Manomissioni alle condutture

1. Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:
 - a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
 - b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari e di altri inquilini quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
 - c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Art. 53

Variazione delle tariffe e del Regolamento

1. L'Ente si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.
2. Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.
3. In particolare le variazioni tariffarie potranno essere apportate in conformità ai parametri, ai criteri ed ai limiti stabiliti dal CIPE.
4. Le variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.

Art. 54

Azioni giudiziarie

1. Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

CAPITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55

Penalità

1. Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'art.106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.
2. La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta municipale e dovrà essere pagata al costo corrispondente.
3. L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

Art. 56

Validità della fatturazione

1. Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

Art. 57

Regolamento come normativa contrattuale

1. Le norme del presente regolamento e i relativi allegati "A", "B" e "C" formano parte integrante del contratto di concessione.

Art. 58

Tasse ed imposte

1. Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 59

Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 60

Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.
2. È demandata alla Segreteria l'incarico di inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO

L'utente cui venga consentito l'allacciamento al civico acquedotto e tenuto al pagamento del diritto fisso di allacciamento nella misura che segue:

- 1) Case di abitazione e negozi:
- per ogni unità immobiliare€ 15,50
- 2) Pensioni e Alberghi e loro ampliamento:
- per ogni camera€ 5,16
- per ogni bagno o doccia anche se facente parte della stanza € 2,58
- 3) Colonie estive o loro ampliamento:
- per ogni posto letto ufficialmente riconosciuto nel Decreto
istitutivo ed autorizzazione€ 1,33
- 4) Per edifici industriali:
- per ogni 1.000 mq di lotto e frazione per mille€ 77,50
- 5) Per campeggi:
-per piazzola€ 1,33

TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE					
		da mc	a mc		
Tariffa agevolata		0	84	€	0,325
Tariffa base		85	180	€	0,455
Tariffa eccedenza		181		€	0,684

UTENZE ARTIGIANALI					
		da mc	a mc		
Tariffa agevolata		0	180	€	0,605
Tariffa base		181	300	€	0,908
Tariffa eccedenza		301		€	1,184

TUTTE LE UTENZE		Tariffa
FOGNATURA		€ 0,098
DEPURAZIONE		€ 0,288

DIRITTI DIVERSI

Articolo 1) *RECUPERO SPESE STAMPATI.*

1. E' dovuto da ogni utente in occasione della stipula di un contratto, sia per un nuovo allacciamento che per subentro, un rimborso spese stampate e scritturazioni € 1,33 (euro unotrentatre) oltre, ovviamente ai diritti di segreteria.

Articolo 2) *SPESE PER PROVA CONTATORE*

1. L'utente ha il diritto di richiedere la prova del contatore quando a dubbi sul suo regolare funzionamento.

2. E' dovuto per questo servizio il versamento del corrispettivo di € 5,16.

3. Qualora il funzionamento del contatore non risultasse conforme agli standard, l'utente ha diritto alla sostituzione del misuratore ed al rimborso integrale di quanto versato per la prova.

Articolo 3) *DIRITTI DI CHIUSURA O APERTURA CONTATORE A RICHIESTA O APERTURA CONTATORE CHIUSO PER MOROSITA'.*

1. L'utente al quale è stato chiuso o aperto il contatore a richiesta o per morosità, per ottenere la chiusura o la riapertura deve rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento e versare, per ogni, un diritto di € 5,16.

Articolo 4) *SOSTITUZIONE, A RICHIESTA, DEL CONTATORE.*

1. L'utente può chiedere la sostituzione del contatore.

2. E' dovuto per tale servizio, il corrispettivo di € 15,50

Articolo 5) *MORA*

1. *DEFINIZIONE*

Penalità ed interessi di mora dovuti dagli utenti per i pagamenti di bollette effettuati oltre la Scadenza indicata.

2. *MISURA:*

a) penalità: pari al 3% dell'importo della bolletta non pagata.

b) Interessi di mora: cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto (T.U.S) per il tempo dell'effettivo ritardo.